



Veniva anche redatto un business plan che evidenziava la circostanza che la prosecuzione dell'attività di impresa avrebbe consentito alla ricorrente di pagare circa 1 milione di euro in più rispetto alla ipotesi liquidativa.

La società veniva ammessa alla procedura di concordato con decreto del 12 maggio 2015 e nominati commissari l'avv.to Matteo Creazzo ed il dott. Alberto Castagnetti.

Anche a seguito di osservazioni degli organi della procedura la proposta originaria veniva modificata con ricorso del 29 gennaio 2016 attribuendo diversa collocazione al credito garantito dalla concessione demaniale n. 164/01, procedendo alla suddivisione in due classi dei creditori chirografari secondo un criterio considerato corretto dal Tribunale, una volta esaminata la modifica della proposta ed infine prevedendo l'allungamento dell'esecuzione del piano dal 1° semestre del 2020 al 1° semestre del 2021.

Veniva espressamente previsto che se il capitale sociale al momento immediatamente successivo all'omologa fosse risultato inferiore al minimo legale in ragione della contabilizzazione delle perdite, la società sarebbe stata trasformata in società in accomandita semplice con l'attribuzione al sig. Luigi Cesare Casarola della qualifica di socio accomandatario con espressa rinuncia all'effetto esdebitativo di cui all'art. 184 l.f.

L'ufficio del commissario ha avuto modo di affrontare alcune questioni: in particolare la valutazione ( ed il conseguente impatto sul creditore Medio credito Trentino che vantava un privilegio speciale ai





sensi dell'art. 46 TUB,) sulla concessione demaniale sul porto turistico di Bosca di Lazise;

sulla posizione di altri creditori valutati originariamente privilegiati;

sull'impatto sullo svolgimento del concordato in continuità della applicazione dei principi di redazione del bilancio post omologa.

Quanto alle valutazioni economiche, i commissari hanno stimato complessivamente l'attivo ricavabile dalla procedura in ragione delle dismissioni previste dal piano relativamente ai beni non strettamente funzionali, dalla vendita di alcuni posti barca e da partecipazioni societarie nonché dalle somme ricavabili dalla continuità aziendale in euro 9.690.306 mentre il passivo concordatario è stato determinato, per crediti in prededuzione e spese di giustizia in euro 851.702; per crediti privilegiati in euro 1.987.564,71; i chirografari della classe I in euro 334.411,60 da soddisfare con il pagamento del 25%; i creditori della classe 2 ( nella sostanza tutti gli altri) in euro 30.741.912,39 con una soddisfazione del 22,19%.

Veniva anche specificato dai commissari che la proposta era più favorevole, come già attestato dal professionista, rispetto alla ipotesi liquidatoria.

Venivano esclusi, come da proposta, i creditori postergati ex lege che non venivano neppure ammessi al voto.

Si teneva pertanto l'adunanza dei creditori in data 17 maggio 2016; a seguito delle votazioni; 100% della classe 1; e per la classe 2 voti complessivi ( anche in ragione dell'applicabilità alla specie del silenzio assenso) pari a 28.370.107,06.



ILCASO.it

Successivamente veniva fissata l'udienza di cui all'art. 180 l.f.; il provvedimento di fissazione dell'udienza veniva regolarmente notificato.

Nessuna opposizione veniva presentata.

Ciò premesso, per quanto concerne la regolarità della procedura occorre rilevare che vi sono sia i presupposti per l'ammissione alla procedura di concordato ( qualità di imprenditore fallibile, stato di crisi, modalità di pagamento dei debiti completezza della documentazione) sia l'osservanza delle regole dettate per lo svolgimento della procedura ( con riferimento specifico alle comunicazioni ai creditori della proposta e della udienza ex art. 180 l.f.), sia l'assenza, per le ragioni esposte, delle circostanze rilevanti ai sensi dell'art. 173 l.f., sia infine il raggiungimento delle maggioranze.

Le questioni più rilevanti sono state oggettivamente risolte a seguito della presentazione della modifica della proposta.

In primo luogo l'originario passaggio a chirografo dell'intero credito vantato dal Medio Credito Trentino è stato oggetto di opportuna revisione da parte della stessa ricorrente che ha fatto proprie le osservazioni critiche formulate dai commissari che hanno rilevato che secondo la giurisprudenza amministrativa la sola dichiarazione di fallimento non avrebbe determinato ipso facto la revoca della concessione e, quindi, l'azzeramento del valore economico della concessione con l'effetto che anche in sede di liquidazione il titolo concessorio ben avrebbe potuto essere valorizzato con attribuzione





al creditore munito dello speciale titolo prelatizio previsto dall'art. 46 TUB del possibile ricavato della alienazione.

E' stato anche affrontata la posizione di due diverse banche Popolare di Sondrio e Cassa di Risparmio di Bolzano che hanno iscritto ipoteca sui beni in forza di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ma non definitivo.

Tali crediti erano stati valutati come ipotecari dalla ricorrente.

I commissari hanno tuttavia valutato problematicamente la questione in ragione della possibile applicazione al concordato della nota giurisprudenza della Corte di cassazione circa la non opponibilità alle procedure fallimentari dell'iscrizione ipotecaria avvenuta a seguito di decreto ingiuntivo non reso esecutivo.

E' vero che vi sono precedenti contrari ( Trib. Forlì 24 dicembre 2014 in IL Caso it pubbl. 11 14 maggio 2015) ma la possibile estensione alla procedura di concordato dei principi della cassazione non sembra in assoluto esclusa.

Da qui la legittimità della classe così come effettivamente contemplata e della transazione autorizzata dagli organi della procedura per evitare l'insorgenza di un contenzioso piuttosto complesso ed incerto; proprio l'incertezza ha giustificato anche l'attribuzione ai creditori bancari, che si trovavano nella indicata condizione, di una percentuale di soddisfazione leggermente superiore a quella riconosciuta agli altri creditori chirografari.

La credibilità del business plan è stata accertata dai commissari che hanno espresso valutazioni positive proprio in ragione del controllo



effettuato sull'andamento della gestione corrente; in altre parole vi sono le prospettive concrete della piena attuazione del programma di gestione così come prospettato dall'azienda.

Molto positive sono anche le valutazioni in ordine al raggiungimento degli obiettivi di liquidazione dei beni non core; per il terreno v'è già una proposta di acquisto per importo addirittura superiore alla valorizzazione effettuata dalla società; altrettanto positive sono le prospettive di vendita dei posti barca e degli altri assets oggetto della futura alienazione.

Da ultimo va trattata la questione della sussistenza del capitale sociale minimo una volta avvenuta l'omologazione.

In primo luogo va chiarito che l'eventuale mancanza di capitale sociale, almeno nei minimi di legge, una volta avvenuta l'omologa va valutata alla stregua di un impedimento giuridico all'omologazione. Infatti nel concordato in continuità aziendale diretta, com'è quello nella specie ( e come dovrebbe essere sempre il concordato in continuità in base alle disposizioni di cui all'art.186 bis l.f. che non ipotizza affatto l'esistenza di un concordato in continuità indiretta poiché deve considerarsi in continuità solo quel concordato che faccia gravare sui creditori il rischio della continuazione e non quello in cui il pagamento dei debiti avvenga con il mero ricavato della vendita della azienda da considerarsi in tal caso come un ordinario assets ), l'inesistenza delle condizioni di legge per la prosecuzione dell'attività, determinate dalla messa in liquidazione ipso facto per





effetto della perdita del capitale sociale, impedirebbe, com'è francamente intuitivo, l'omologazione.

Va poi considerato che la copertura dell'art. 182 sexies l.f. cessa per espresso disposto di legge al momento della definitiva homologazione della proposta

Né appare sicuramente vero quanto in taluni casi viene affermato dalla giurisprudenza ( nei suoi rari precedenti in argomento) circa il fatto che il bonus da concordato sarebbe sufficiente a ricostruire il capitale. In realtà non è così perché tale orientamento sottovaluta gli effetti dell'applicazione dei principi di redazione del bilancio che sono diversi in caso di liquidazione o di continuità. Si pensi che nel presente concordato, che è in continuità diretta, il primo bilancio successivo alla homologazione dovrà contemporaneamente valutare alcuni cespiti secondo il principio della continuità ed altri ( quelli oggetto della dismissione) secondo il presumibile valore di realizzo. Gli ammortamenti dovranno continuare ad essere eseguiti ( a meno che non siano stati in precedenza completati) sulle immobilizzazioni materiali ed immateriali che ben potranno essere iscritte in bilancio; in generale le regole della iscrizione dell'attivo hanno diretta ripercussione sulla determinazione del patrimonio netto che è per definizione pari alla differenza tra attività e debiti.

Quindi la scelta della ricorrente di disporre la trasformazione in società di persone ( che non richiede né un capitale minimo né un patrimonio netto positivo) consente di superare l'incertezza che



potrebbe derivare dalla redazione di un bilancio post omologa secondo i criteri contabili applicabili alla specie.

Quindi non sussiste più oggettivamente alcun ostacolo giuridico alla fattibilità del piano.

Si prende atto della proposta della ricorrente di nominare procuratore per la vendita dei beni non core l'avv.to Marcello Grasso Biondi non essendo necessaria la nomina di un liquidatore ai sensi dell'art. 182 l.f. Resta inteso però che la complessiva attività della ricorrente sarà soggetta alla rigorosa valutazione dei commissari.

A tal fine è fatto obbligo alla società, tra l'altro, di predisporre e trasmettere ai commissari una situazione contabile semestrale da redigere con gli stessi criteri di redazione del bilancio annuale, alla luce dei principi contabili nazionali vigenti in materia, e completa dei relativi cash flow, entro sessanta giorni dal 31 dicembre e dal 30 giugno di ogni anno nonché di mettere a disposizione degli organi tutti gli atti e le informazioni contabili ed economiche che i commissari ritenessero di richiedere (anche copia di contratti che eventualmente la società stipulasse con i propri clienti e fornitori). Va poi fatto onere alla società di informare trimestralmente delle disponibilità di cassa e di redigere un piano prospettico delle disponibilità a favore dei creditori.

P.Q.M.

- 1) Omologa il concordato preventivo proposto dalla CASAROLA srl;
- 2) nomina componenti del comitato dei creditori:

Banca di Credito Cooperativo del Garda



Unicredit Banca Impresa spa

Emilio Sartori

4) dispone che la società con l'ausilio dell'Ufficio del commissario entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto depositi in cancelleria l'elenco dei creditori con indicazione delle eventuali cause di prelazione;

5) dispone che delle vendite dei beni non core la società avvisi preventivamente l'Ufficio del Commissario indicando gli elementi costitutivi dell'atto divisato;

6) dispone che per le transazioni ed ogni altro atto di straordinaria amministrazione, la società renda edotto l'ufficio del commissario ed il comitato dei creditori indicando l'impatto che tali eventuali atti possano avere sulla esecuzione del piano;

7) dispone che la società depositi in cancelleria tutti i piani di riparto, dandone informazione all'ufficio del commissario, al comitato dei creditori ed ai creditori risultanti dall'elenco;

8) dispone che la società provveda a predisporre e trasmettere ai commissari una situazione contabile semestrale da redigere con gli stessi criteri di redazione del bilancio annuale, alla luce dei principi contabili nazionali vigenti in materia, e completa dei relativi cash flow, entro sessanta giorni a far tempo dal 31 dicembre e dal 30 giugno di ogni anno fino alla completa esecuzione del piano nonché di mettere a disposizione degli organi tutti gli atti e le informazioni contabili ed economiche che i commissari ritenessero di richiedere ( anche copia



di contratti che eventualmente la società stipulasse con i propri clienti e fornitori);

dispone altresì che la società informi trimestralmente l'ufficio del commissario ed il comitato dei creditori delle disponibilità di cassa e che rediga un piano prospettico delle disponibilità a favore dei creditori;


9) riserva al giudice delegato ogni ulteriore ed eventualmente necessario provvedimento necessario con facoltà per il giudice delegato di richiedere il parere del comitato dei creditori.

10) dispone che il presente decreto sia pubblicato ai sensi dell'art. 17 della legge fallimentare e sia comunicato alla debitrice, all'ufficio del commissario giudiziale.

Verona, 19 luglio 2016

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
(Liliana Tammone)

Il Presidente est.



Depositato in cancelleria

21 LUG. 2016



FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

